

N. R.G. 2016/1285



**TRIBUNALE ORDINARIO di COMO**

Sez II CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1285/2016** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e  
dell'avv. LAVANNA MARTA (LVNMRT82L52D643S) Indirizzo Telematico; elettivamente  
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

**RICORRENTE**

contro

**INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587) con il  
patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA PESSINA, 8 22100  
COMO presso il difensore avv. DEL GATTO ANTONIO

**RESISTENTE**

Il giudice, decorso il termine assegnato all'udienza in data 8/3/2017, ha emesso la seguente  
ordinanza

Con ricorso ex artt. 28 D Lgs 150/2011 e 44 D Lgs 286/1998, \_\_\_\_\_, cittadino albanese, dal  
2002 in Italia, titolare di permesso unico lavoro, evidenziava che, a seguito della nascita del figlio  
\_\_\_\_\_, avvenuta il \_\_\_\_\_, avendo un reddito ISEE di 0 euro per l'anno 2016, aveva presentato  
all'Inps la domanda per l'assegno di natalità, poi respinta il 16/10/2016, per non avere un titolo utile  
di soggiorno. Riteneva il diniego illegittimo, in quanto lesivo del principio di parità di trattamento  
riconosciuto dalle norme UE e in particolare dell'art 12 della direttiva 2011/98/UE, che prevedeva  
per i lavoratori, compresi i cittadini di Paesi terzi ai quali era consentito lavorare o ammessi a fini  
lavorativi, di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini in alcuni particolari settori, tra  
cui quello della sicurezza sociale, come definito dal regolamento CE 883/2004, che contemplava  
nell'art 3 co 1 alla lett. b) trattamenti di maternità e paternità assimilati e alla lett. j) prestazioni  
familiari, in cui non erano contemplati gli assegni di nascita o di adozione, prestazioni comunque  
diverse da quella richiesta, che costituiva solo una forma di sostegno alla famiglia per i primi tre  
anni di vita del minore. Negava inoltre, che l'assegno richiesto fosse riconducibile al settore  
dell'assistenza sociale e medica, per cui chiedeva di condannare l'Inps al pagamento dell'assegno di  
natalità.

Si costituiva in giudizio l'Inps, che eccepiva l'inammissibilità/improponibilità e improcedibilità del  
ricorso, per insussistenza dei presupposti di esercizio dell'azione ex art. 28 D. Lgs. 150/2011, e nel



merito, contestava la fondatezza del ricorso, osservando che la direttiva 2011/98/UE non si estendeva alla materia dell'assistenza sociale, a cui era da ricondurre l'assegno di natalità, in quanto al pari del regolamento CE 883/2004, si applicava solo al settore della previdenza, cioè alle prestazioni che riguardavano i soli lavoratori. In subordine, chiedeva la rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa all'accertamento della natura dell'assegno richiesto, essendo dubbio se si trattava di prestazione assistenziale o previdenziale, e alla Corte Costituzionale per l'eventuale contrasto della normativa nazionale con gli artt 3 e 38 Cost.

A seguito dell'ordinanza in data 8/3/2017, il ricorrente depositava il certificato di residenza del proprio nucleo familiare.

Passando all'esame delle questioni preliminari, dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta dal ricorrente, per violazione dell'art 443 cpc.

La domanda di ha per oggetto l'accertamento della discriminazione, la sua cessazione e la rimozione degli effetti, per cui il pagamento dei ratei dell'assegno di natalità è solo la conseguenza della rimozione degli effetti della denunciata discriminazione.

Appare pertanto corretto l'avvio dell'azione civile contro la discriminazione ex art. 28 D. Lgs. 150/2011 e non di quella in materia di previdenza e assistenza ex artt. 442 e ss. c.p.c.

Tale conclusione trova una, seppur indiretta, conferma anche nell'avvertimento contenuto nel provvedimento di rigetto della domanda di da parte dell'Inps, dove si precisava che contro tale decisione era esperibile l'azione giudiziaria secondo le vie ordinarie, senza alcuna indicazione che questa avrebbe potuto essere preceduta dal ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.

Ciò premesso, l'art. 1 co. 125 l. 190/2014 prevede che *“al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, . . . , è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. . . .”*

Il ricorrente non è titolare del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 D Lgs 286/1998, ma solo di permesso unico lavoro e risiede in Italia con la moglie e il figlio appena nato.



Tuttavia, l'art 12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE stabilisce che: *“I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: . . . e) i settori della sicurezza sociale come definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”*.

In base all'art. 3, la direttiva si applica: *“b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;*

*c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”*.

E' pur vero che l'art 12 paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati membri di introdurre una limitata deroga al principio della parità di trattamento per i sussidi familiari, ma lo Stato italiano nel dare attuazione alla direttiva 2011/98/UE con il D Lgs. 40/2014, che ha introdotto il “permesso unico lavoro”, nulla ha disposto in tema di parità di trattamento né ha ritenuto di avvalersi della possibilità di introdurre le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva consentiva.

Di conseguenza, in mancanza di una scelta espressa del legislatore nazionale, nel rispetto dei limiti imposti dalla direttiva, entro il termine per il recepimento della direttiva, ormai scaduto il 25/12/2013, il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva risulta chiaro, preciso e incondizionato.

La direttiva è quindi applicabile a in quanto cittadino albanese, con permesso unico lavoro e residente in Italia, per cui ha diritto alla parità di trattamento e quindi, a beneficiare *“dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: . . . e) i settori della sicurezza sociale come definiti nel regolamento CE 883/2004”*.

A questo punto occorre verificare se l'assegno di cui all'art. 1 co 125 l. 190/2014 negato dall'Inps, sia riconducibile all'ipotesi prevista nella lettera e) e quindi, al settore della sicurezza sociale come definito nel regolamento CE 883/2004.

L'art. 3 del suddetto regolamento ne prevede l'applicazione *“a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: . . . b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; . . . j) le prestazioni familiari”*.

La nozione di *“prestazione familiare”* è fornita dallo stesso regolamento CE 883/2004, che all'art 1 lett. z), le definisce come *“tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I”*. L'allegato I, che contempla gli *“assegni speciali di nascita e di adozione”*, non contiene alcuna previsione limitativa per l'Italia.

Secondo la Corte di Giustizia, la prestazione familiare consiste in un *“contributo pubblico al*



*bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli*” (sentenza 19/9/2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12), e comprende *“tutte le prestazioni in natura o in denaro, destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi”* (sentenza 4/7/1985, Kromhout C-104/84).

La Corte di Giustizia inoltre, ha ripetutamente affermato che la distinzione tra prestazioni comprese o escluse dai “settori di sicurezza sociale” è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione e in particolare, sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (sentenza 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, relative al regolamento CEE 1408/71 in materia di sicurezza sociale, poi sostituito dal regolamento CE 883/2004).

In definitiva, *“una prestazione può essere considerata come una prestazione di previdenza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 4 n. 1, del regolamento n. 1408/71, disposizione corrispondente all'art 3 n 1 del regolamento n. 883/2004”* (sentenza 19/9/2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12).

In base alle suddette considerazioni l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125 l. 190/2014, indipendentemente dalla sua classificazione nell'ordinamento interno, dev'essere qualificato come una prestazione di previdenza sociale, secondo la normativa e la giurisprudenza comunitarie, riconducibile al settore della sicurezza sociale, come definito dal regolamento CE 883/2004, e in particolare, alle “prestazioni familiari” di cui all'art. 3 lett. j) di detto regolamento.

Si tratta, infatti, di una forma di contributo pubblico al bilancio familiare, che ha effetto per i primi tre anni di vita del figlio, è finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dal suo mantenimento e viene attribuito sulla base di requisiti predeterminati dalla legge, senza alcuna valutazione discrezionale.

Tale prestazione inoltre, non è compresa tra gli “assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I” del regolamento CE 883/2004, che l'art. 1 lett. z) esclude dalle “prestazioni familiari”.

Di conseguenza, l'art. 1 co. 125 l. 190/2014 si pone in contrasto con l'art. 12, paragrafo 1 della direttiva 2011/98/UE, perché, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale, così come definiti dal regolamento CE 883/2004, in quanto l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali comunque è consentito di lavorare), senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato.

Nelle materie disciplinate dalla UE, le norme europee prevalgono su quelle statali e il loro



eventuale contrasto comporta la disapplicazione della norma interna in conflitto con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto, come lo sono quelle contenute nei trattati, nei regolamenti e nelle direttive munite di efficacia diretta, tra le quali può essere senz'altro compresa, per quanto si è detto, l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE.

Ne discende la necessaria disapplicazione della limitazione contenuta nell'art 1 co. 125 l. 190/2014. Poiché, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, comprese le pubbliche amministrazioni (sentenza 22 giugno 1989, *Fratelli Costanzo s.p.a.*, C- 103/88), l'Inps negando l'assegno di natalità richiesto da \_\_\_\_\_ per mancanza di titolo utile di soggiorno, ha tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, che comporta l'accoglimento del ricorso.

In considerazione della giurisprudenza contrastante in materia, appare corretto compensare le spese di giudizio in misura della metà, la restante metà, liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori, segue la soccombenza dell' Inps.

pqm

visto l'art 702 cpc

dichiara

il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Inps, per aver negato a \_\_\_\_\_ l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125 l. 190/2014 n. 190, in mancanza di utile titolo di soggiorno e conseguentemente,

ordina

all'Inps di cessare la suddetta condotta discriminatoria

condanna

l'Inps a pagare al ricorrente la somma di € 800,00 maturata alla data del deposito del ricorso, e le somme successive, fino al compimento dei tre anni di età del minore, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

compensa

le spese di giudizio per la metà e

condanna

l'Inps al pagamento della residua metà, che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distarre in favore dei difensori, che hanno dichiarato di averle anticipate.

Si comunichi.

Como, 27/3/2017

Il giudice  
*Giovanni Luca Ortore*

